



Repubblica di Lumenaria

Legge ordinaria n. 9/22 del 22 novembre 2022 – Ordinamento della questione elettorale e implementazione della legge elettorale.

Legge ordinaria n. 9/22 del 22 novembre 2022

IL SENATO DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ogni partito politico o candidato indipendente, che corre per l'elezione propria o dei propri rappresentanti per le cariche di senatore, ha tempo fino al momento in cui avranno inizio le elezioni, per presentare in pubblica piazza e/o in comunicazioni private, escluse le comunicazioni interne, i propri programmi elettorali, in modo tale da permettere a chiunque la libera scelta tra i candidati.

Non è fatto obbligo al partito politico o al candidato indipendente di presentare, entro il termine stabilito, un programma politico.

Art. 2

Ogni partito politico o candidato indipendente, che corre per l'elezione propria o dei propri rappresentanti per la carica di Presidente del Consiglio, ha tempo fino al momento in cui avranno inizio le elezioni, per presentare in pubblica piazza e/o in comunicazioni private, escluse le comunicazioni interne, i propri programmi elettorali, in modo tale da permettere a chiunque la libera scelta tra i candidati.

Non è fatto obbligo al partito politico o al candidato indipendente di presentare, entro il termine stabilito, un programma elettorale.

Art. 3

Il mancato rispetto di questa legge sarà punibile ai sensi dell'art. 38 della Legge n. 14/21 – Codice Penale e di Procedura Processuale, modifiche del 10 novembre 2022.